

Disdetta delle prenotazioni

Il cittadino impossibilitato a presentarsi ad effettuare una prestazione specialistica ambulatoriale prenotata, visita e/o esame strumentale, è obbligato per legge a disdire la prenotazione.

L'utente che non si presenta all'appuntamento non preannunciando la rinuncia o l'impossibilità a fruire della prestazione, anche se esente dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, riceve una sanzione pari al massimo del costo del ticket della prestazione, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 124/1998 art. 3 comma 15: "L'utente che non si presenti ovvero non preannunci l'impossibilità di fruire della prestazione prenotata è tenuto, al pagamento della quota di partecipazione al costo della prestazione."

Al fine di consentire il recupero del posto prenotato, ossia l'attribuzione dell'appuntamento ad un altro cittadino, la disdetta va effettuata almeno due giorni lavorativi pieni (48 ore), esclusi la domenica ed i giorni festivi, prima della prenotazione (escludendo il giorno dell'appuntamento stesso), ricordandosi di conservare la comunicazione di avvenuta disdetta.